Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 209

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 16 agosto 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 1968, n. **1656**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « Mazzolani-Vandini », con sede in Argenta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Ferrara in data 29 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « Mazzolani-Vandini » di Argenta, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « Mazzolani-Vandini », con sede in Argenta (Ferrara), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Ferrara;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Argenta;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 6 maggio 1875, modificato con regio decreto 13 marzo 1939, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1939, registro n. 5 Interno, foglio n. 170.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 127. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1968, n. **1657**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Vittorio Emanuele III », con sede in Maratea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Potenza in data 26 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Vittorio Ema-

nuele III » di Maratea, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli, 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 3 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Vittorio Emanuele III », con sede in Maratea (Potenza), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Potenza;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Maratea;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Ministro per l'interno 27 agosto 1911, modificato con regio decreto 19 gennaio 1939, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1939, registro n. 3 Interno, foglio n. 164.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 125. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1968, n. **1658**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civico, con sede in Chivasso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Torino in data 30 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civico di Chivasso è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civico, con sede in Chivasso (Torino), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Torino;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Chivasso;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 8 gennaio 1925.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 130. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1969, n. **505**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « Santa Maria », con sede in Cologna Veneta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Verona in data 24 giugno 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « Santa Maria » di Cologna Veneta, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 2 giugno 1941;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « Santa Maria », con sede in Cologna Veneta (Verona), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Verona;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Cologna Veneta;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 2 giugno 1941.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 126. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1969, n. 506.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Vittorio Emanuele III », con sede in Carate-Brianza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Milano in data 7 maggio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Vittorio Emanuele III » di Carate-Brianza, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1963;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Vittorio Emanuele III », con sede in Carate-Brianza (Milano), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Milano;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Carate-Brianza;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1963, registro n. 14 Interno, foglio n. 231.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 131. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1969, n. 507.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale intercomunale « Bastasini », con sede in Quistello.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Mantova in data 30 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale intercomunale « Bastasini » di Quistello, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 14 maggio 1882;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale intercomunale « Bastasini », con sede in Quistello (Mantova), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Mantova;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Quistello;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 14 maggio 1882.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 124. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1969, n. 508.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « Gemma De Bosis », con sede in Cassino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Frosinone in data 22 marzo 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « Gemma De Bosis » di Cassino, è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 1 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1960;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « Gemma De Bosis », con sede in Cassino (Frosinone), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Frosinone;

due membri eletti dal consiglio comunale di Cassino;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1960, registro n. 9 Interno, foglio n. 209.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 128. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1969, n. 509.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Olga Basilewsky », con sede in Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Firenze in data 20 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Olga Basilewsky » di Firenze, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto luogotenenziale 4 novembre 1917, n. 1878;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Olga Basilewsky », con sede in Firenze, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Firenze;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Firenze;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto luogotenenziale 4 novembre 1917, n. 1878, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1917.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 129. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1969, n. **510**.

Autorizzazione all'Associazione italiana della croce rossa ad acquistare un immobile.

N. 510. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Associazione italiana della croce rossa viene autorizzata ad acquistare dal sig. Lino Ristori, per il valore di L. 250.000, un locale al piano terreno, di un immobile sito nel comune di Monteverdi Marittimo, frazione « Canneto » (Pisa), via G. Garibaldi, n. 8, distinto al nuovo catasto edilizio urbano dello stesso comune alla partita 184, foglio n. 21, mappale 87 sub 2.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 114. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1969.

Passaggio all'Ente acquedotti siciliani dell'acquedotto del comune di Lipari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, sulla istituzione dell'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.), nonchè le relative norme regolamentari approvate con regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, recante modificazioni alla suddetta legge 19 gennaio 1942, n. 24;

Vista la deliberazione n. 124 del 30 novembre 1967, del consiglio comunale di Lipari (Messina), resa esecutiva dalla commissione provinciale di controllo di Messina nella seduta del 9 gennaio 1968, con la quale è stato deliberato il passaggio allo Stato, e, per esso, all'Ente acquedotti siciliani, della gestione dell'acquedotto del comune stesso;

Vista la deliberazione 30 maggio 1968, del consiglio di amministrazione dell'E.A.S., relativa all'assunzione da parte di detto ente, della gestione dell'acquedotto suindicato;

Vista la convenzione 22 luglio 1968, n. 2/657 di rep., in base alla quale la gestione dell'acquedotto di Lipari passa allo Stato e viene affidata all'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.);

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' disposto il passaggio allo Stato della gestione dell'acquedotto del comune di Lipari (Messina).

Art. 2.

La gestione stessa viene affidata all'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) a decorrere dal primo del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Sono approvate le modalità per il suddetto passaggio di gestione, secondo la convenzione 22 luglio 1968, citata nelle premesse.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1969

SARAGAT

MANCINI — RESTIVO — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1969
Registro n. 12 *Lavori pubblici, foglio n.* 276

(7322)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1969.
Sostituzione di un membro della commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 8 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, concernente l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali;

Visto il decreto interministeriale 5 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1965, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 220, con il quale sono stati nominati i membri della commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali per il quadriennio 1965-1969;

Considerato che il sig. Vittorio Baglioni ha rassegnato le dimissioni da membro della commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, nominato con il citato decreto 5 maggio 1965;

Considerato che la federazione italiana venditori ambulanti e giornalai ha segnalato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il sig. Romolo Carmellini in sostituzione del sig. Vittorio Baglioni, quale componente della commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali;

Decreta:

Il sig. Romolo Carmellini è nominato membro della commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, di cui all'art. 8 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, in sostituzione del signor Vittorio Baglioni, dimissionario, per il quadriennio 1965-1969;

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1969

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
TANASSI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BRODOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1969
Registro n. 9 *Industria e commercio, foglio n.* 104

(7437)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1969.
Sostituzione di un componente del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Toscana.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Visto il proprio decreto di data 17 febbraio 1969, con il quale è istituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Toscana;

Vista la nota n. 1382 del 18 marzo 1969 del medico provinciale di Firenze con la quale si comunica che il prof. Roberto Bracco è stato sostituito nella carica di presidente della camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze dal dott. Giancarlo Cassi;

Decreta:

Il dott. Giancarlo Cassi, presidente della camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze viene nominato componente del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Toscana in sostituzione del prof. Roberto Bracco.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 aprile 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1969
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 391

(7325)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1969.

Rettifica del tracciato e dell'estesa della strada statale n. 538 « Marrucina », in provincia di Chieti.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale n. 3036 del 7 luglio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 222 del 4 settembre 1967, con il quale è stata classificata statale la strada: innesto strada statale n. 16 « Adriatica » presso Ortona-Orsogna - innesto strada statale n. 81 « Picena Aprutina » a Guardiagrele, della lunghezza di km. 26+680, con la denominazione di strada statale n. 538 « Marrucina »;

Vista la nota n. 84 del 4 marzo 1969, con la quale la direzione generale dell'A.N.A.S. - Servizio amministrativo, ha fatto presente che in sede di consegna di detta strada è stato rilevato che la stessa non dovrebbe terminare, come risulta dal citato decreto ministeriale, in corrispondenza dell'innesto con la strada statale n. 81 a Guardiagrele, ma in corrispondenza dell'innesto con la strada statale n. 363 « di Guardiagrele » al km. 8+900, essendo l'ultimo tratto, compreso tra la strada statale n. 363 e la strada statale n. 81, già statizzato e facente parte della predetta strada statale n. 363 « di Guardiagrele » e che di conseguenza l'estesa totale della strada statale n. 538 « Marrucina » è di km. 23+775 anzichè di km. 26+680;

Ritenuto che occorre, quindi, rettificare in tal senso, il decreto ministeriale 7 luglio 1967, indicando quale caposaldo finale della strada statale n. 538 « Marrucina » l'innesto con la strada statale n. 363 « di Guardiagrele » al km. 8+900, invece che l'innesto con la strada statale n. 81 « Picena Aprutina » a Guardiagrele e l'estesa totale della suddetta strada statale n. 538 in km. 23 più 775 anzichè in km. 26+680;

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126:

Decreta:

Art. 1.

L'estesa totale della strada statale n. 538 « Marrucina » viene rettificata in km. 23+775.

Art. 2.

La strada statale stessa assume il seguente tracciato: « innesto strada statale n. 16 "Adriatica" presso Ortona-Orsogna - innesto con la strada statale n. 363 "di Guardiagrele" al km. 8+900 ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 7 giugno 1969

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1969
Registro n. 12 Lavori pubblici, foglio n. 79

(7392)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1969.

Nomina di un componente il collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 14 luglio 1937, n. 1485, con il quale è stata riconosciuta giuridicamente la Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali e ne è stato approvato il relativo statuto, modificato successivamente con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 2223, e con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1949, n. 652;

Vista la legge 29 novembre 1962, n. 1655, con la quale la cassa predetta assume la denominazione di Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 1002, che approva il nuovo statuto dell'ente predetto;

Visto il proprio decreto in data 5 luglio 1966, concernente, tra l'altro, la ricostituzione del collegio dei sindaci dell'ente di cui trattasi;

Vista la nota n. 185685 del 2 gennaio 1968, con la quale, ai sensi dell'art. 9 del nuovo statuto dell'ente, il Ministero del tesoro designa, quale rappresentante dell'amministrazione in seno al collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura, l'ispettore generale dottore Osvaldo Iannelli;

Considerata la necessità di provvedere alla integrazione della composizione dell'organo medesimo con il rappresentante del Ministero designato;

Decreta:

L'ispettore generale dott. Osvaldo Iannelli è nominato membro del collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1969

Il Ministro: BRODOLINI

(7324)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1969.

Sostituzione di un esperto nel comitato speciale della assicurazione per la tubercolosi presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 436, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, concernente modificazioni alle norme che regolano la composizione degli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 14 maggio 1968, con il quale è stato costituito tra l'altro, il comitato speciale dell'assicurazione per la tubercolosi;

Vista la nota n. 1827/C/002 in data 2 aprile 1969, con la quale la Confederazione generale italiana del lavoro propone la nomina del sen. dott. Carlo Boccassi a membro del comitato speciale dell'assicurazione per la tubercolosi, quale esperto designato dalle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori, a seguito del decesso del sig. Quintino Normanno;

Ritenuta la necessità di procedere alla integrazione della composizione del comitato speciale predetto;

Decreta:

Il sen. dott. Carlo Boccassi è chiamato a far parte del comitato speciale dell'assicurazione per la tubercolosi presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, quale esperto designato dalle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori in sostituzione del sig. Quintino Normanno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1969

(7323) *Il Ministro*: BRODOLINI

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1969.

Nomina dei rappresentanti dei profughi e rimpatriati in seno alla commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per la Lombardia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto ministeriale n. 11410 del 20 novembre 1965, con il quale venne istituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Milano la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;

Visto l'art. 3 ultimo comma della legge 18 marzo 1968, n. 389, recante norme di modifica al citato decreto n. 655 del 23 maggio 1965, a termini del quale, per le attività inerenti alla sistemazione alloggiativa delle categorie dei profughi e rimpatriati, devono far parte della predetta commissione regionale di vigilanza, in luogo dei componenti indicati al n. 6 dell'art. 20 del decreto stesso, tre rappresentanti delle categorie interessate designati dal prefetto della provincia del capoluogo di regione;

Viste le designazioni effettuate dal prefetto della provincia di Milano con nota dell'8 maggio 1969, n. 10. 3/2554;

Decreta:

I signori cav. Agatino Lombardo, avv. Franco Vella, Fulvio Maganza, rappresentanti della categoria dei profughi e rimpatriati designati dal prefetto della provincia di Milano sono chiamati a far parte della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare istituita presso il provveditorato alle opere pubbliche per la Lombardia per le attività inerenti alla sistemazione alloggiativa delle suddette categorie, in luogo dei componenti indicati al n. 6 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1969.

(7390) *Il Ministro*: MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1969.

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per il Veneto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 5334 in data 29 luglio 1966, con il quale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 655, è stata costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Venezia la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per il Veneto;

Vista la lettera n. 51/21203/IV B in data 13 maggio 1969, con la quale l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Venezia ha comunicato la designazione, da parte della C.G.I.L. del sig. Guido Capuzzo a membro della predetta commissione regionale di vigilanza, in sostituzione del sig. Giuseppe Formenti;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

Il sig. Guido Capuzzo, designato dalla C.G.I.L. per il tramite dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia, è nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per il Veneto, in sostituzione del sig. Giuseppe Formenti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1969

(7389) *Il Ministro*: MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1969.

Classificazione tra le provinciali di due strade in provincia di Ragusa.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 6335 in data 6 aprile 1968, con il quale il consiglio provinciale di Ragusa ha deliberato di classificare a provinciali le seguenti strade:

1) « Piano Savia - Zafaglione »: si svolge interamente nel territorio del comune di Vittoria; inizia al

km. 8+000 della strada provinciale « Vittoria - Scaglitti » e si innesta al km. 2+000 della strada regionale « Scaglitti - Alcereto » - estesa km. 3+000;

2) « Cinquevie - Scrofani »: si svolge interamente nel territorio del comune di Modica; si diparte dal chilometro 7+000 della strada provinciale n. 59 (Modica - Giarratana) e termina innestandosi al km. 2+000 della strada provinciale n. 27 (traversa Sant'Angelo) - estesa km. 2+600;

Visto il voto n. 11 del 14 gennaio 1969, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto le strade in parola in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, lettera *d*) della legge n. 126;

Ritenuto che le suddette strade possono, pertanto, essere classificate provinciali ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le strade di cui alle premesse, dell'estesa complessiva di km. 5+600 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'Ente cedente al cessionario), in provincia di Ragusa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1969

Il Ministro: MANCINI

(7393)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1969.

Elenco dei prodotti di origine minerale e chimico industriali che possono essere impiegati nell'alimentazione degli animali.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Sentito il parere della commissione tecnica, di cui all'art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificato dall'art. 8 della legge 8 marzo 1968, n. 399;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'elenco allegato al presente decreto, comprendente i prodotti di origine minerale e chimico-industriali ammessi nell'alimentazione degli animali, nonchè i requisiti e le condizioni di impiego per ciascuno di essi indicati.

Art. 2.

I prodotti di cui al precedente art. 1 destinati alla alimentazione animale debbono essere posti in commercio in confezioni conformi a quanto disposto dallo art. 18 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 e successive modificazioni, con le seguenti diciture:

a) il nome o la ragione sociale e la sede della ditta confezionatrice, nonchè la sede dello stabilimento;

b) le indicazioni di cui alle colonne *a*) e *d*) dell'elenco allegato;

c) la indicazione « per alimentazione zootecnica »;

d) una breve istruzione sull'uso, con particolare riguardo alle eventuali limitazioni;

e) il peso netto.

Le associazioni di sali minerali e di prodotti chimico-industriali devono recare sulle confezioni, oltre alle indicazioni del precedente comma, l'elenco dei singoli componenti, in ordine decrescente di quantità presente, e le dichiarazioni per ciascuno prescritte dall'allegato.

Art. 3.

Nella preparazione di associazioni di sali minerali e di prodotti chimico-industriali, il produttore deve tener conto delle eventuali incompatibilità chimiche tra i singoli sali e degli effetti che dall'uso delle associazioni possono derivare nei confronti degli animali alla cui alimentazione le stesse sono destinate.

Art. 4.

Dall'entrata in vigore del presente decreto sono concessi:

un termine di tre mesi per l'adeguamento della produzione dei prodotti di cui all'art. 1 ai requisiti per essi previsti dall'allegato al presente decreto e per l'adeguamento delle relative confezioni alle norme previste dall'art. 2;

un termine di dodici mesi per lo smaltimento delle giacenze ovunque esistenti dei prodotti di cui all'art. 1 non conformi per caratteristiche intrinseche o per dichiarazioni a quanto previsto dal presente decreto;

un termine di quindici mesi per l'adeguamento e lo smaltimento delle giacenze di mangimi contenenti prodotti non conformi al presente decreto, purchè rispondenti alle altre disposizioni previste dalla legge 15 febbraio 1963, n. 281 e successive modificazioni.

I termini di cui al comma precedente si applicano altresì ai prodotti importati dall'estero.

Alla scadenza dei termini concessi dal presente articolo, il detentore deve ritirare dal commercio i prodotti non più conformi alle disposizioni vigenti.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore quindici giorni dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1969

Il Ministro per la sanità
RIPAMONTI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
VALSECCHI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
TANASSI

ALLEGATO

Prodotti di origine minerale e chimico industriali

Denominazione (a)	Descrizione e formula (b)	Caratteristiche sul secco e condizioni di impiego (c)	Da dichiarare (d)
1. Carbonato di calcio precipitato	Carbonato di calcio precipitato $CaCO_3$	Titolo in $CaCO_3$ min. 95,0 % Ceneri insolubili in HCl max. 3,0 %	Titolo in calcio Ceneri insolubili in HCl
2. Carbonato di calcio da rocce calciche macinate	Rocce calciche macinate $CaCO_3$	Titolo in $CaCO_3$ min. 90,0 % Ceneri insolubili in HCl max. 3,0 % Granulometria: residuo al vaglio di 0,25 mm. di luce netta max. 0,5 %	Titolo in calcio Ceneri insolubili in HCl
3. Carbonato di calcio da farine di conchiglie d'ostriche e di molluschi, sterilizzate	Farina di conchiglie d'ostriche e di molluschi, sterilizzate $CaCO_3$	Titolo in $CaCO_3$ min. 90,0 % Ceneri insolubili in HCl max. 3,0 %	Titolo in calcio Ceneri insolubili in HCl
4. Carbonato di calcio da alghe marine calcaree	Prodotto di origine naturale ottenuto da alghe marine calcaree macinate o granulate $CaCO_3$	Titolo in $CaCO_3$ min. 75,0 % Ceneri insolubili in HCl max. 5,0 % Granulometria del prodotto macinato: residuo al vaglio di 0,25 mm. di luce netta	Titolo in calcio Ceneri insolubili in HCl Per il prodotto granulato indicare la grandezza dei granuli
5. Conchiglie d'ostriche e di altri molluschi frantumate e sterilizzate	Conchiglie d'ostriche e di altri molluschi sterilizzate e frantumate $CaCO_3$	Titolo in carbonato di calcio min. 90 % Ceneri insolubili in HCl max. 3 % Granulometria: residuo al vaglio di 1 mm. di luce netta min. 90 %	Titolo in calcio, granulometria e ceneri insolubili in HCl
6. Carbonato di calcio e fosfato tricalcico	Rocce calciche macinate contenenti fosfato tricalcico $CaCO_3+Ca_3(PO_4)_2$	Titolo in $CaCO_3$ min. 65 % Titolo in $Ca_3(PO_4)_2$ min. 14 % Ceneri insolubili in HCl max. 3 % Granulometria: residuo al vaglio di 0,25 mm. di luce netta max. 0,25 %	Titolo in calcio e in fosforo Ceneri insolubili in HCl
7. Cloruro di calcio	Cloruro di calcio tecnicamente puro $CaCl_2{\cdot}6H_2O$ oppure $CaCl_2{\cdot}2H_2O$	Purezza min. 97,0 %	Titolo in calcio
8. Gluconato di calcio	Gluconato neutro di calcio tecnicamente puro $Ca(OOC\text{-}C_5H_{11}O_5)_2{\cdot}H_2O$	Titolo in $Ca(OOC\text{-}C_6H_{11}O_6)_2{\cdot}H_2O$ min. 97,0%	Titolo in calcio
9. Lattato di calcio	Lattato di calcio neutro tecnicamente puro $Ca(OOC\text{-}CHOH\text{-}CH_3)_2{\cdot}5H_2O$	Titolo in $Ca(OOC\text{-}CHOH\text{-}CH_3)_2{\cdot}5H_2O$ min. 97,0 %	Titolo in calcio
10. Fosfato monocalcico	Fosfato monocalcico tecnicamente puro $Ca(H_2PO_4){\cdot}H_2O$	Fosforo totale min. 24,0 % Fluoro max. 0,2 % Piombo max. 0,003 % Arsenico max. 0,0015 %	Titolo in fosforo e in calcio
11. Fosfato bicalcico biidrato precipitato	Fosfato bicalcico precipitato tecnicamente puro $CaHPO_4{\cdot}2H_2O$	Cloro calcolato in NaCl max. 1,0 % Fosforo solubile in citrato neutro espresso in P min. 16,0 % Fluoro max. 0,2 % Piombo max. 0,003 % Arsenico max. 0,0015 % Solfiti calcolati come Na_2SO_3 anidro max. 0,15 %	Titolo in fosforo e in calcio Processo di fabbricazione
12. Fosfato tricalcico	Fosfato tricalcico precipitato tecnicamente puro $Ca_3(PO_4)_2$	Fosforo totale min. 19,0 % Cloro calcolato in NaCl max. 0,6 % Fluoro max. 0,2 % Piombo max. 0,003 % Arsenico max. 0,0015 % Solfiti calcolati in Na_2SO_3 anidro max. 0,15 %	Titolo in calcio e fosforo
13. Fosfato tricalcico naturale	Fosfato tricalcico proveniente dalla macinazione di fosfato eventualmente purificato $Ca_3(PO_4)_2$	Fosforo totale min. 14 % Fluoro max. 0,3 % Piombo max. 0,003 % Arsenico max. 0,0015 % Solfiti calcolati come Na_2SO_3 anidro max. 0,15 % Granulometria: residuo al vaglio di 0,25 mm. di luce netta max. 0,5 %	Titolo in calcio e in fosforo
14. Fosfato monobasico di magnesio	Fosfato di magnesio primario tecnicamente puro $MgH_4(PO_4)_2{\cdot}3H_2O$	Fosforo totale min. 21,3 % Fluoro max. 0,2 % Piombo max. 0,003 % Arsenico max. 0,001 %	Titolo in fosforo e in magnesio
15. Fosfato bibasico di magnesio	Fosfato di magnesio secondario tecnicamente puro $MgHPO_4{\cdot}3H_2O$	Fosforo totale min. 17,0 % Fluoro max. 0,2 % Piombo max. 0,003 % Arsenico max. 0,0015 %	Titolo in fosforo e in magnesio

Denominazione (a)	Descrizione e formula (b)	Caratteristiche sul secco e condizioni di impiego (c)	Da dichiarare (d)
16. Fosfato tribasico di magnesio . . .	Fosfato di magnesio terziario tecnicamente puro $Mg_3(PO_4)_2 \cdot 5H_2O$	Fosforo totale min. 17,0 % . . . . . Cloro max. 0,6 % Fluoro max. 0,2 % Piombo max. 0,003 % Arsenico max. 0,0015 %	Titolo in fosforo e in magnesio
17. Fosfato di calcio e di magnesio .	Fosfato acido di calcio e magnesio tecnicamente puro $CaMgH_2(PO_4)_2$	Fosforo totale min. 18,0 %	Titolo in calcio magnesio e fosforo
18. Fosfato monosodico	Fosfato monosodico tecnicamente puro $NaH_2PO_4 \cdot 2H_2O$	Fosforo totale min. 19,0 % . . . . . Residuo insolubile in acqua max. 0,01 % Arsenico max. 0,0002 % Piombo max. 0,001 %	Titolo in fosforo e in sodio
19. Fosfato bisodico	Fosfato bisodico tecnicamente puro $Na_2HPO_4 \cdot 12H_2O$	Fosforo totale min. 8,0 % . . . . . . Residuo insolubile in acqua max. 0,1 % Arsenico max. 0,0003 % Piombo max. 0,001 %	Titolo in fosforo e in sodio
20. Fosfato trisodico	Fosfato trisodico anidro tecnicamente puro Na_3PO_4	Fosforo totale min. 17,0 % . . . . . . Residuo insolubile in acqua max. 0,01 % Arsenico max. 0,0003 % Piombo max. 0,0015 %	Titolo in fosforo e in sodio
21. Fosfato di sodio e magnesio . . .	Fosfato di sodio e di magnesio tecnicamente puro $NaMgPO_4$	Fosforo totale min. 17,5 %	Titolo in fosforo in sodio e in magnesio
22. Fosfato monoammonico . . .	Fosfato monoammonico tecnicamente puro $NH_4H_2PO_4$	Fosforo min. 25,0 % . . . . Fluoro max. 0,2 % Piombo max. 0,003 % Arsenico max. 0,0015 % da usare con fosfato biammonico nel rapporto 2 : 1	Titolo in fosforo totale e azoto
23. Fosfato biammonico	Fosfato biammonico tecnicamente puro $(NH_4)_2HPO_4$	Fosforo totale min. 22,0 % . . . . . . Fluoro max. 0,2 % Piombo max. 0,003 % Arsenico max. 0,0015 % da usare con fosfato monoammonico nel rapporto 1:2	Titolo in fosforo totale e azoto
24. Fosfato sesquiammonico	Fosfato sesquiammonico tecnicamente puro $(NH_4)_3H_3(PO_4)_2$	Fosforo min. 23,5 % . . . . Fluoro max. 0,2 % Piombo max. 0,003 % Arsenico max. 0,0015 %	Titolo in fosforo totale e azoto
25. Monoidrofosfato di sodio, calcio e magnesio	Fosfato acido di calcio, sodio e magnesio tecnicamente puro $NaCaMgH(PO_4)_2$	Fosforo totale min. 16,5 %	Titolo in fosforo, sodio, calcio e magnesio
26. Pirofosfato acido di sodio	Sale bisodico dell'acido pirofosforico tecnicamente puro $Na_2H_2P_2O_7$	Fosforo totale min. 26,0 % . . . . . . Nelle miscele di sali minerali max. 5 %	Titolo in fosforo totale e sodio
27. Pirofosfato neutro di sodio . . .	Sale tetrasodico dell'acido pirofosforico tecnicamente puro $Na_4P_2O_7$	Fosforo totale min. 22,0 % . . . . . . Nelle miscele di sali minerali max. 5 %	Titolo in fosforo totale e sodio
28. Farina d'ossa degelatinizzate e sterilizzate	Ossa sgrassate, degelatinizzate sterilizzate e macinate	Fosforo totale min. 13,0 % . . . . . Umidità max. 10,0 % Ceneri insolubili in HCl max. 3,0 % Ammoniaca max. 0,07 % Azoto totale max. 1,40 % Granulometria: residuo al vaglio di 1 mm. di luce netta max. 10,0 %	Titolo in calcio e in fosforo Ceneri insolubili in HCl
29. Ceneri d'ossa	Ossa calcinate tecnicamente pure	Fosforo totale min. 15,0 %	Titolo in fosforo e in calcio
30. Carbonato di magnesio	Carbonato di magnesio tecnicamente puro $MgCO_3$	Titolo in $MgCO_3$ min. 95,0 %	Titolo in magnesio
31. Cloruro di magnesio	Cloruro di magnesio esaidrato tecnicamente puro $MgCl_2 \cdot 6H_2O$	Titolo in $MgCl_2 \cdot 6H_2O$ min. 97,0 % . . .	Titolo in magnesio
32. Gluconato di magnesio	Gluconato di magnesio tecnicamente puro $Mg(OOC\text{-}C_5H_{11}O_5)_2$	Magnesio min. 5,0 %	Titolo in magnesio

Denominazione (a)	Descrizione e formula (b)	Caratteristiche sul secco e condizioni di impiego (c)	Da dichiarare (d)
33. Lattato di magnesio	Lattato di magnesio tecnicamente puro Mg (OOC-CHOH-$CH_3)_2.3H_2O$	Magnesio min. 9,0 %	Titolo in magnesio
34. Ossido di magnesio	Ossido di magnesio tecnicamente puro MgO	Titolo in MgO min. 90,0 %	Titolo in magnesio
35. Solfato di magnesio	Solfato di magnesio eptaidrato (sale inglese) tecnicamente puro $MgSO_4 \cdot 7H_2O$	Titolo in $MgSO_4.7H_2O$ min. 99,0 % Titolo in magnesio min. 9,5 %	Titolo in magnesio
36. Solfato di magnesio monoidrato	Solfato di magnesio naturale (Kieserite) $MgSO_4 \cdot H_2O$	Titolo in $MgSO_4.H_2O$ min. 85,0 % Titolo in magnesio min. 15,0 %	Titolo in magnesio
37. Solfato di magnesio calcinato	Solfato di magnesio, anidro tecnicamennte puro $MgSO_4$	Titolo in $MgSO_4$ min. 95,0 %	Titolo in magnesio
38. Bicarbonato di sodio	Bicarbonato di sodio anidro tecnicamennte puro $NaHCO_3$	Titolo in $NaHCO_3$ min. 99,0 %	Titolo in sodio
39. Cloruro di sodio	Sale tecnicamente puro, eventualmente denaturato con prodotti ammessi NaCl	Titolo in NaCl min. 95,0 % Ceneri insolubili in HCl max. 3,0 %	Titolo in sodio. Natura e quantità del prodotto di denaturazione Ceneri insolubili in HCl
40. Mannitolo	Mannitolo tecnicamente puro $C_6H_{14}O_6$	Titolo in mannitolo min. 90,0 %	—
41 Sorbitolo	Sorbitolo tecnicamente puro $C_6H_{14}O_6$	Titolo in sorbitolo min. 90,0 %	—
42. Urea	Diammide dell'acido carbonico tecnicamente puro $CO(NH_2)_2$	Azoto min. 46,0 % Ceneri max. 0,005 % Non più di 25 g per kg (2,5 %) per ruminanti di oltre 3 mesi di età e comunque l'azoto ureico non deve superare il 30 % dell'azoto totale nel mangime	Titolo in azoto ureico La somministrazione all'animale di 10 g di urea pro die rende necessaria la somministrazione di 1 kg di fieno o di 5 kg di erba verde. In ogni caso non si deve superare la dose quotidiana per capo di 70 g di urea.
43. Zolfo in polvere	Zolfo in polvere tecnicamente puro	Purezza min. 97,0 %	Titolo in zolfo. Solo per ruminanti
44 Carbone	Carbone vegetale dal legno dolce	Purezza min. 97,0 %	—
45. Acido 2-amino butirrico	Acido 2-amino-n-butirrico $C_4H_9NO_2$	Purezza min. 98,0 % Ceneri max. 0,5 %	La sostanza aggiunta va espressa negli integratori e nei mangimi in mg/kg di acido l-2-amino butirrico
46. Acido aspartico	Acido amino succinico $C_4H_7NO_4$	Purezza min. 98,0 % Ceneri max. 0,5 %	La sostanza aggiunta va espressa negli integratori e nei mangimi in mg/kg di acido l-aspartico
47. Acido glutammico	Acido α-aminoglutarico $C_5H_9NO_4$	Purezza min. 98,0 % Ceneri max. 0,5 %	La sostanza aggiunta va espressa negli integratori e nei mangimi in mg/kg di acido l-glutammico
48. Alanina	Acido 2-amino propionico $C_3H_7NO_2$	Purezza min. 98,0 % Ceneri max. 0,5 %	La sostanza aggiunta va espressa negli integratori e nei mangimi in mg/kg di l-alanina
49. Arginina	Acido 1-amino-4-guanido valerico $C_6H_{14}N_4O_2$	Purezza min. 98,0 % Ceneri max. 0,5 %	La sostanza aggiunta va espressa negli integratori e nei mangimi in mg/kg di l-arginina
50. **Betaina**	Sale interno dell'idrossido di (carbossimetil) trimetilammonio $C_5H_{11}NO_2$	Purezza min. 98,0 % Ceneri max. 0,5 %	La sostanza aggiunta va espressa negli integratori e nei mangimi in mg/kg di betaina

Denominazione (a)	Descrizione e formula (b)	Caratteristiche sul secco e condizioni di impiego (c)	Da dichiarare (d)
51. Cistina	Acido 3,3'-ditiobis-2-amino-proprionico $C_6H_{12}N_2O_4S_2$	Purezza min. 98,0 % Ceneri max. 0,5 %	La sostanza aggiunta va espressa negli integratori e nei mangimi in mg/kg di l-cistina
52. Fenilalanina	Acido amino-idrocinnamico $C_9H_{11}NO_2$	Purezza min. 98,0 % Ceneri max. 0,5 %	La sostanza aggiunta va espressa negli integratori e nei mangimi in mg/kg di l-fenilalanina
53. Glicina	Acido aminoacetico $C_2H_5NO_2$	Purezza min. 98,0 % Ceneri max. 0,5 %	La sostanza aggiunta va espressa negli integratori e nei mangimi in mg/kg di l-glicina
54. Isoleucina	Acido 2-amino-3-metil valerico $C_6H_{18}NO_2$	Purezza min. 98,0 % Ceneri max. 0,5 %	La sostanza aggiunta va espressa negli integratori e nei mangimi in mg/kg di l-isoleucina
55. Istidina	Acido 2-amino-4-imidazol propionico $C_6H_9N_3O_2$	Purezza min. 98,0 % Ceneri max. 0,5 %	La sostanza aggiunta va espressa negli integratori e nei mangimi in mg/kg di l-istidina
56. Leucina	Acido 2-amino-4-metil vaierico $C_6H_{13}NO_2$	Purezza min. 98,0 % Ceneri max. 0,5 %	La sostanza aggiunta va espressa negli integratori e nei mangimi in mg/kg di l-leucina
57. Lisina	Acido 2,6-diamino caproico $C_6H_{14}N_2O_2$	Purezza min. 98,0 % Ceneri max. 0,5 %	La sostanza aggiunta va espressa negli integratori e nei mangimi in mg/kg di l-lisina
58. Metilmetionina	Acido 2-aminometil-4-metiltiobutirrico $C_6H_{13}NO_2S$	Purezza min. 98,0 % Ceneri max. 0,5 %	La sostanza aggiunta va espressa negli integratori e nei mangimi in mg/kg di dl-metilmetionina
59. Metionina	Acido 2-amino-4-metiltiobutirrico $C_5H_{11}NO_2S$	Purezza min. 98,0 % Ceneri max. 0,5 %	La sostanza aggiunta va espressa negli integratori e nei mangimi in mg/kg di dl-metionina
60. Sale calcico dell'idrossianalogo della metionina	2 - idrossi - 4 - metiltiobutirrato di calcio $(C_5H_9O_3S)_2Ca$	Purezza min. 98,0 % Ceneri max. 0,5 %	La sostanza aggiunta va espressa negli integratori e nei mangimi in mg/kg di acido dl-2-idrossi-4-metiltiobutirrico
61. Prolina	Acido -2-pirrolidin carbossilico $C_5H_9NO_2$	Purezza min. 98,0 % Ceneri max. 0,5 %	La sostanza aggiunta va espressa negli integratori e nei mangimi in mg/kg di l-prolina
62. Serina	Acido 2-amino-3-idrossi propionico $C_8H_7NO_8$	Purezza min. 98,0 % Ceneri max. 0,5 %	La sostanza aggiunta va espressa negli integratori e nei mangimi in mg/kg di l-serina
63. Tirosina	3 (p-idrossifenil) alanina $C_{15}H_{11}I_4NO_4$	Purezza min. 98,0 % Ceneri max. 0,5 %	La sostanza aggiunta va espressa negli integratori e nei mangimi in mg/kg di l-tirosina
64. Treonina	Acido 2-amino-3-idrossibutirrico $C_4H_9NO_3$	Purezza min. 98,0 % Ceneri max. 0,5 %	La sostanza aggiunta va espressa negli integratori e nei mangimi in mg/kg di l-treonina
65. Triptofano	Acido 2-amino-indol-3-propionico $C_{11}H_{12}N_2O_2$	Purezza min. 98,0 % Ceneri max. 0,5 %	La sostanza aggiunta va espressa negli integratori e nei mangimi in mg/kg di dl-triptofano
66. Valina	Acido 2-amino isovalerianico $C_5H_{11}NO_2$	Purezza min. 98,0 % Ceneri max. 0,5 %	La sostanza aggiunta va espressa negli integratori e nei mangimi in mg/kg di l-valina

(7395)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 2 agosto 1969:

Golia Vincenzo, notaio residente nel comune di Bellona, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Santa Maria Capua Vetere;

Dongiacomo Nicola, notaio residente nel comune di Rocchetta Sant'Antonio, distretto notarile di Foggia, è trasferito nel comune di Gioia Sannitica, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere;

Merati Gualtiero, notaio residente nel comune di Monza, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano;

Moretti Luisa, notaio residente nel comune di Urgnano, distretto notarile di Bergamo, è trasferito nel comune di Paderno Dugnano, distretto notarile di Milano.

Tabucchi Renato, notaio residente nel comune di Cusano Milanino, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano.

(7548)

Con decreto ministeriale 2 agosto 1969:

Garzia Giorgio, notaio residente nel comune di Serracapriola, distretto notarile di Lucera, è trasferito nel comune di Massarosa, distretto notarile di Lucca.

Maccheroni Emilio, notaio residente nel comune di Chiusa, distretto notarile di Bolzano, è trasferito nel comune di Seravezza, distretto notarile di Lucca.

(7549)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificato sostitutivo di diploma originale di laurea

Il dott. Cartoni Guido, nato a Roma il 13 maggio 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in ingegneria civile, rilasciatogli dall'Università di Roma.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(7314)

Autorizzazione alla cassa scolastica dell'istituto magistrale « A. Palli » di Livorno ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Livorno n. 4250 del 7 giugno 1969, il preside dell'istituto magistrale « A. Palli » di Livorno, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare da vari donatori la somma di L. 2.250.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Prof.ssa Lietta Favilla, n. Abeni Acar.

(7490)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile « Orlandi » di Bussolengo ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 300.10.III.90/5/2360, in data 4 giugno 1969 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile « Orlandi » di Bussolengo (Verona), è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso l'ospedale medesimo.

(7489)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento, con nomina di commissario liquidatore, della società « Cooperativa di lavoro fra operai dell'edilizia e delle arti connesse Beato Giacomo », con sede in Bitetto.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 luglio 1969, la società « Cooperativa di lavoro fra operai dell'edilizia e delle arti connesse Beato Giacomo », con sede in Bitetto (Bari), costituita per rogito Padolecchia in data 12 febbraio 1965, repertorio 28585, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Nicola De Feo.

(7264)

Scioglimento, con nomina di commissario liquidatore, della società cooperativa « Consorzio tra cooperative edilizie I.R.C.E.S. », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 luglio 1969, la società cooperativa « Consorzio tra cooperative edilizie I.R.C.E.S. », con sede in Roma, costituita per rogito Gamberale in data 3 settembre 1963, repertorio 94005, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Renato Vignoli.

(7265)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Inizio delle procedure per la nomina di medici di riparto e di medici aiuto delle ferrovie dello Stato

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 14 del 31 luglio 1969, parte seconda, è data comunicazione dell'inizio delle procedure regolamentari per la nomina di ventinove nuovi medici di riparto effettivi e di venti nuovi medici aiuto effettivi.

Le norme per la partecipazione alle procedure suddette sono contenute negli « Avvisi » pubblicati nel citato Bollettino ufficiale della ferrovie dello Stato.

(7505)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno scorso, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 253, il ricorso straordinario proposto dalla signora Gatti Angela, nata Torri in data 10 ottobre 1967, è stato dichiarato inammissibile.

(7456)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 aprile 1969, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno scorso, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 337, il ricorso straordinario proposto dal sig. Chimenti Salvatore in data 16 marzo 1967 è stato dichiarato irricevibile perchè intempestivo.

(7457)

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 14 giugno 1968, relativo alla sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione della Banca nazionale delle comunicazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 3 luglio 1968, le parole « . . . rag. Sergio Mezzanotte . . » sono sostituite con le parole « . . . sig. Sergio Mezzanotte .

(7455)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Concorso pubblico nazionale per esami a cento posti di consigliere in prova (ruolo amministrativo - categoria direttiva) per le unità territoriali dell'istituto nei compartimenti dell'Italia settentrionale quali sedi di prima assegnazione.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto, a norma dell'art. 4 del regolamento per il personale e delle delibere consiliari 31 luglio e 30 ottobre 1963, approvate con decreti ministeriali 12 ottobre e 8 novembre 1963, un concorso pubblico nazionale per esami a cento posti di consigliere in prova (ruolo amministrativo - categoria direttiva) per le unità territoriali dell'istituto nei compartimenti dell'Italia settentrionale quali sedi di prima assegnazione.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che siano in possesso dei requisiti sottoindicati:

a) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali o in scienze economico-marittime o in scienze sociali e sindacali o in scienze politiche o politico-sociali o politiche e amministrative o in scienze coloniali;

b) età non superiore a 32 anni, o agli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 3. Si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che siano già alle dipendenze dell'istituto;

c) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver tenuto buona condotta;

e) sana e robusta costituzione fisica;

f) aver ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti dai concorrenti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui al successivo art. 4.

Art. 3.

Elevazioni del limite massimo di età

Il limite massimo di età, indicato alla lettera *d*) del precedente art. 2, è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, il termine massimo di età è elevato:

1) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

2) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

3) ad anni 39:

a) per i decorati di medaglia o croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra;

4) per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938 - 9 agosto 1944).

I benefici indicati al punto 1) si cumulano con quelli previsti ai punti 2), 3), lettera *b*), e 4 purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età; i benefici indicati ai punti 2), 3) e 4) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 40 anni;

5) ad anni 40, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) ad anni 45, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

7) ad anni 55, salvo sempre l'assorbimento di ogni altra eventuale elevazione spettante, per gli invalidi di guerra o civili per fatto di guerra o per servizio o del lavoro o invalidi civili; orfani e vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro; sordomuti; profughi disoccupati.

Non godono dell'elevazione gli invalidi espressamente esclusi dal beneficio ai sensi dell'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 4.

Presentazione delle domande - Termine e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, debbono essere presentate o fatte pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Servizio del personale, in Roma, via IV Novembre, 144 (00187), escluso tassativamente il tramite di altri uffici centrali o periferici dell'istituto entro e non oltre le ore 12 del sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Le domande presentate direttamente al predetto servizio del personale saranno accettate soltanto dalle ore 8,30 alle ore 12 dei giorni non festivi.

La data di arrivo delle domande è stabilita in base al timbro a data apposto dall'istituto sulle domande stesse e sul relativo avviso di ricevimento o sulla ricevuta che sarà rilasciata per le domande presentate direttamente al servizio del personale.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le domande dei quali risulteranno pervenute, per qualsiasi motivo, alla Direzione generale - Servizio del personale, dopo la scadenza del termine suindicato, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o pervenute ad altro ufficio dell'istituto.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, avendo superato il 32° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dal precedente art. 3, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite massimo di età;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di essere in possesso di uno dei diplomi di laurea previsti dall'art. 2, lettera *a*), del bando e cioè . . . . ;

e) il comune ove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

La mancanza di una qualsiasi delle dichiarazioni di cui sopra comporta la non ammissione al concorso.

Gli aspiranti dovranno altresì dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso:

di accettare la destinazione che in caso di esito favorevole del concorso sarà loro assegnata;

la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

l'indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

qualora siano già alle dipendenze dell'istituto, la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso.

La firma apposta dagli aspiranti in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti stessi; per i dipendenti dell'istituto il visto potrà essere apposto dal capo dell'ufficio cui sono addetti. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice, nominata dal presidente dell'istituto, sarà composta da sette membri, e cioè:

Presidente:

un componente del consiglio di amministrazione dell'istituto;

Vice-presidente:

un componente del consiglio di amministrazione dell'istituto;

Membri:

un funzionario dello Stato dei dicasteri cui compete la vigilanza dell'istituto con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame;

due funzionari dell'istituto con qualifica non inferiore a direttore principale;

Segretario:

un funzionario del servizio del personale appartenente alla categoria direttiva.

In rapporto al numero dei concorrenti ammessi al concorso il presidente dell'istituto nominerà eventuali segretari aggiunti, scelti tra gli impiegati del servizio del personale ed appartenenti alla carriera direttiva o di concetto.

In rapporto al numero dei concorrenti partecipanti alle prove scritte il presidente dell'istituto nominerà eventuali sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della commissione originaria, unico restando il presidente.

E' in facoltà del presidente dell'istituto di sostituire i membri della commissione, in caso di impedimento, con altri scelti nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Art. 6.

Prove di esame

Gli esami avranno luogo nei giorni e nei locali che saranno preventivamente comunicati e consisteranno in:

a) *tre prove scritte*:

1) diritto privato;

2) diritto pubblico;

3) diritto della previdenza sociale, con particolare riguardo all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

b) *una prova orale*:

1) le materie delle prove scritte;

2) elementi di diritto penale;

dei reati in generale (reo, persona offesa del reato, reato, pene e sanzioni civili);

delitti in particolare (contro la P.A.; contro la fede pubblica; contro le persone; contro il patrimonio).

Le prove scritte avranno luogo in una o più sedi dell'Italia settentrionale; la prova orale avrà luogo in Roma.

Le prove di esame si svolgeranno secondo le norme contenute nell'allegato *B*), che costituisce parte integrante del presente bando.

La data di svolgimento delle prove scritte sarà comunicata con preavviso di almeno 15 giorni; quella della prova orale con preavviso di almeno 20 giorni.

La commissione giudicatrice stabilirà l'ordine di svolgimento e la durata delle prove di esame.

I candidati, che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni fissati, saranno dichiarati decaduti dal concorso.

Art. 7.

Votazioni minime

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione della loro ammissione a tale prova a mezzo di lettera raccomandata, con l'indicazione del punteggio riportato nelle prove scritte.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto un punteggio di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punteggio da ciascuno riportato. Detto elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

La votazione complessiva sarà determinata sommando la media dei punteggi riportati nelle prove scritte con quello ottenuto nella prova orale.

Art. 8.

Formazione della graduatoria

I concorrenti che avranno superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire nel termine di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti, prescritti dal successivo art. 9, comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascuno dei candidati.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;

5) i mutilati ed invalidi del lavoro;

6) gli orfani di guerra;

7) gli orfani di caduti per fatto di guerra;

8) gli orfani di caduti per servizio;

9) gli orfani dei caduti sul lavoro;

10) i feriti in combattimento;

11) gli insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

15) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro;

16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;

20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dell'istituto;

22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;

23) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà tenuto conto delle precedenze stabilite dalle disposizioni di legge vigenti in favore delle varie categorie di beneficiari (invalidi di guerra, civili per fatto di guerra, per servizio; del lavoro e civili; orfani e vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro; sordomuti; profughi; capi di famiglia numerosa).

Art. 9.

Titolo di precedenza e preferenza: documentazione

I concorrenti dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8 e successivo art. 10 i seguenti documenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autenticata del brevetto;

2) mutilati e invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilati e invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa, la categoria della voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale gli aspiranti hanno contratto la invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, dell'8 aprile 1948);

4) mutilati e invalidi del lavoro; dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

5) orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra: certificato di iscrizione nell'elenco generale tenuto a cura dei comitati provinciali dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra a mente dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

6) orfani di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza, ovvero certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

7) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

8) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

10) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

11) figli di mutilati e di invalidi di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore invalido, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata, dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del genitore invalido.

In luogo dei predetti documenti i candidati potranno presentare un certificato in carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

12) figli di mutilati e di invalidi per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale della unione stessa ovvero un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il genitore fruisce di pensione;

13) figli di mutilati e di invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione del genitore negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

In luogo di tale documento potranno essere prodotti una dichiarazione della stessa associazione attestante che il genitore è mutilato o invalido del lavoro ovvero certificato rilasciato dal competente istituto assicuratore. Da tali documenti dovrà risultare la misura della riduzione della capacità lavorativa.

I candidati in possesso dei titoli di cui ai numeri 11), 12) e 13) dovranno inoltre produrre idonea certificazione dalla quale risulti lo stato di filiazione;

14) vedove di guerra: mod. 331 rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

15) vedove di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il coniuge deceduto per causa di servizio, attestante tale qualità;

16) madri e sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante tale qualità;

17) vedove non rimaritate di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

18) madri e sorelle vedove o nubili di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero dal competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè idonea certificazione attestante il rapporto di parentela e lo stato civile dell'interessata;

19) ex combattenti od assimilati:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti e sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

20) reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

21) profughi: attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; i profughi disoccupati dovranno altresì produrre un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione;

22) coniugati o vedovi con o senza prole: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

23) mutilati e invalidi civili: dichiarazione rilasciata a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

24) sordomuti: certificato di iscrizione negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

In luogo dei documenti specificati nei punti da 2) a 7) e da 11) a 15), nonchè di quelli indicati ai punti 17), 21) e 23), i candidati potranno produrre un certificato attestante l'iscrizione propria o del genitore mutilato o invalido (allegando in tale ultimo caso idonea documentazione da cui risulti lo stato

di filiazione) negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 presso gli uffici provinciali del lavoro.

La presentazione dei documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 10.

Approvazione della graduatoria e presentazione dei documenti da parte dei vincitori

La graduatoria di merito sarà sottoposta all'approvazione del comitato esecutivo dell'istituto il quale, tenuto conto delle precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in favore delle varie categorie di beneficiari, dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine, i candidati dichiarati vincitori dovranno presentare o far pervenire nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza, i sottoelencati documenti:

a) diploma originale di laurea prescritto dall'art. 2, lettera *a*) del bando

In luogo di detto diploma è data facoltà di produrre, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, copia autentica, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è stato depositato l'originale, nonchè da notaio, cancelliere o segretario comunale. L'autenticazione può essere fatta anche a cura dell'ufficio al quale deve essere prodotto il documento;

b) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata.

Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I candidati i quali, avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dall'art. 3 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 9, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 8.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

c) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

d) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

e) certificato del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

f) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Qualora gli aspiranti, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva; qualora gli aspiranti appartengano a classi non ancora chiamate a visita militare dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco.

Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

g) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo;

h) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, nonchè per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre, unitamente al certificato di idoneità fisica all'impiego, un certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, i candidati dichiarati vincitori che non siano già dipendenti di ruolo dell'istituto, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati e degli invalidi di guerra e categorie equiparate, nonchè dei sordomuti.

L'amministrazione provvederà d'ufficio all'accertamento della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *h*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'I.N.A.I.L., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'istituto.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 11.

Nomina ed assunzione in servizio

Il comitato esecutivo dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina in prova dei vincitori, fissandone la decorrenza.

I candidati che, pur avendo conseguito l'idoneità, non risultino compresi tra i vincitori, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente vacanti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente disponibili.

Contro le deliberazioni del comitato esecutivo, concernenti l'approvazione della graduatoria di merito del concorso e la nomina dei candidati vincitori e di eventuali idonei, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'istituto.

I vincitori del concorso nominati in prova, i quali, senza motivo che l'istituto ritenga giustificato, non assumano servizio presso la sede loro assegnata, alla data prefissata dal comitato esecutivo, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Non verranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate, prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima assegnazione, da quei candidati che saranno nominati in seguito ai risultati del concorso.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi durante il periodo stesso ai candidati nominati in prova sarà corrisposto il trattamento economico di cui al successivo art. 12.

Superato con esito favorevole il periodo di prova, il comitato esecutivo procederà alla nomina in ruolo dei vincitori del concorso.

Art. 12.

Disciplina giuridica ed economica del rapporto

Il rapporto di impiego sarà disciplinato dalle norme vigenti per il personale di ruolo dell'istituto, e, per il trattamento di quiescenza e previdenza, dalle disposizioni della delibera consiliare 31 luglio 1963 e dell'apposito regolamento in corso di approvazione.

Qualora i vincitori appartengano al personale dell'I.N.A.I.L. già in ruolo alla data dell'8 marzo 1956, che abbia optato per il trattamento di quiescenza e previdenza di cui al regolamento approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 1948, essi conserveranno tale trattamento.

Ai concorrenti assunti in ruolo sarà assegnata la retribuzione spettante al personale con la qualifica di consigliere costituita dallo stipendio mensile lordo iniziale di L. 110.000, da un assegno provvisorio mensile di L. 5.500, da una indennità integrativa speciale mensile di L. 11.650 nonchè dalle eventuali quote di aggiunta di famiglia, nella stessa misura di quelle attribuite al personale statale.

Verranno inoltre corrisposte una tredicesima mensilità — commisurata allo stipendio, all'assegno provvisorio ed alle eventuali quote di aggiunta di famiglia — in relazione alla durata del servizio prestato nell'anno, nonchè una gratificazione annuale nella misura massima di due mensilità — commisurata come l'anzidetta tredicesima — in relazione alla durata del servizio prestato nell'anno ed al giudizio riportato nelle note di qualifica.

Art. 13.

Conferimento di posti disponibili agli idonei

Il comitato esecutivo dell'istituto, in relazione alle esigenze di servizio, potrà conferire, oltre ai posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria.

Detti posti saranno conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, nel limite di un decimo di quelli messi a concorso.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il comitato esecutivo potrà procedere altresì, entro il termine di sei mesi dalla data del provvedimento che dispone la revoca della nomina dei rinunciatari e decaduti, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria.

Roma, addì 23 giugno 1969

Il presidente: ANDREIS

ALLEGATO *A*)

Schema di domanda da redigere
su carta bollata da L. 400

Alla Direzione generale dell'INAIL - Servizio del personale - Via IV Novembre, 144 — 00187 ROMA

.l. . sottoscritt. . . . . . .
(cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) (1)
nat. . a . . . . . . il . . . . . . (2) . . .
. . . .
domanda di essere ammess. . a partecipare al concorso pubblico nazionale per esami a cento posti di consigliere in prova (ruolo amministrativo - categoria direttiva) per le unità territoriali dell'istituto nei compartimenti dell'Italia settentrionale quali sedi di prima assegnazione.

A tal fine . .l. . sottoscritt. . dichiara:

a) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè: (3) . . . .

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere in possesso del diploma di laurea in . .
. . . . ;

d) di essere iscritt. . nelle liste elettorali del comune di (4) . . . . ;

e) di non aver riportato condanne penali (5);

f) di aver prestato servizio con rapporto di impiego presso una pubblica amministrazione e cioè presso . . . .
e di essere cessat. . a causa di . . . . . (6);

g) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione . . . .
. . . . . .

Il sottoscritto dichiara inoltre:

di accettare, in caso di esito favorevole del concorso, la destinazione che sarà assegnata;

di essere residente nel comune di . . . . . .
(provincia di . . . . . .) (7).

. .l. . sottoscritt. . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (8), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso; indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale)
. . . .

Luogo e data di nascita . . .
. . . .
Firma
. . . .
(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (9).

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome e nome propri ed il cognome del marito;

(2) Se dipendente dell'INAIL, indicare la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza;

(3) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 3 del bando;

(4) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

(6) La dichiarazione non dovrà essere resa da coloro che non siano mai stati dipendenti da pubbliche amministrazioni;

(7) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno indicare anche la precedente residenza;

(8) I dipendenti dell'istituto dovranno indicare il loro domicilio privato;

(9) Per i dipendenti dell'istituto la firma potrà essere vistata dal capo dell'ufficio; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

ALLEGATO *B*)

Norme per i concorrenti

1. — I concorrenti, prima che abbia inizio ciascuna prova di esame, debbono dimostrare la propria identità personale mediante presentazione della carta di identità, ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza, o di altro documento di riconoscimento con fotografia, rilasciato da una autorità dello Stato.

2. — I concorrenti che si presenteranno agli esami dopo la lettura del tema non saranno ammessi alla prova.

3. — I concorrenti dovranno presentarsi alle prove di esame muniti dell'occorrente per scrivere.

4. — I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione giudicatrice o del comitato di vigilanza.

I concorrenti non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie; possono consultare soltanto testi di legge.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra di loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione giudicatrice.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dal concorso.

5. — Compiuto il lavoro, il concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, dovrà porlo entro la busta più grande, ove porrà altresì l'altra di minor formato che chiuderà dopo avervi inserito il cartoncino nel quale dovrà indicare il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita; dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegnerà al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci.

(7412)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di cento tenenti in servizio permanente effettivo nel servizio sanitario - ruolo ufficiali medici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 13 dicembre 1966, n. 1111, concernente norme per gli ufficiali medici in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di cento tenenti del servizio sanitario - ruolo ufficiali medici.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, compresi gli ufficiali in servizio permanente, sia del ruolo normale che del ruolo speciale unico e di complemento nonchè i sottufficiali e militari di truppa in servizio o in congedo di qualsiasi Arma o Servizio, che siano in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e che alla data del 31 dicembre 1969 non abbiano superato il 32° anno di età.

Gli aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si cumulano con detto limite massimo di età.

I candidati dovranno inoltre essere riconosciuti in possesso della idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare quale ufficiale in servizio permanente. La statura minima richiesta è di m. 1,60 da accertarsi con le modalità prescritte dal successivo art. 7.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta bollata, secondo lo schema riportato nell'allegato n. 1 al presente decreto, dovranno essere indirizzate al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito). Esse dovranno essere presentate o fatte pervenire entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana al comando di distretto militare cui i concorrenti sono effettivi oppure, se in servizio militare, al comando del Corpo od ente dal quale dipendono.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine suddetto, presentare la domanda alla competente autorità diplomatica o consolare.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

grado, Arma o servizio, distretto o Corpo di appartenenza;

indirizzo. Ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso, dovrà essere direttamente e nel modo più celere segnalata al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) e al comando del Corpo od ente cui il concorrente ha presentato la domanda;

stato civile, con generalità complete, se coniugato, della consorte e indirizzo della di lei famiglia di origine. Ogni variazione dello stato civile che venisse a verificarsi durante lo espletamento del concorso dovrà essere segnalata tempestivamente al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) e al comando del Corpo od ente cui il concorrente ha presentato la domanda;

l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo alla applicazione dei benefici previsti dal successivo art. 11.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante (o della competente autorità diplomatica o consolare, se il concorrente risiede all'estero).

Se l'aspirante è in servizio militare la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del Corpo od ente dal quale egli dipende.

La data di presentazione della domanda risulta dal bollo di ufficio o da dichiarazione del comandante del Corpo od ente presso il quale il concorrente è in forza.

Art. 4.

Entro il termine di cui al precedente art. 3, i concorrenti dovranno altresì presentare alle autorità di cui allo stesso articolo i seguenti documenti:

a) certificato della segreteria della competente università su carta bollata dal quale risultino le votazioni riportate nei singoli esami sostenuti durante i corsi universitari nonchè il voto finale conseguito nell'esame di laurea (in medicina e chirurgia);

b) diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo dal quale risulti il voto complessivo riportato nell'esame di Stato. In luogo del diploma originale potrà essere prodotta copia notarile di esso redatta su carta bollata. Il concorrente, qualora non si trovi in possesso del diploma originale di abilitazione, potrà produrre, in sua vece, un certificato della competente università, su carta bollata, attestante la conseguita abilitazione ed il voto complessivo riportato nell'esame di Stato;

c) tutti quei titoli di studio, scientifici e di carriera, che il concorrente credesse produrre. Tali titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e dovranno essere prodotti entro la stessa data.

Art. 5.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dal concorso i candidati ai quali ritenesse di non poter conferire la nomina nel ruolo del servizio permanente quale tenente del servizio sanitario - ruolo ufficiali medici - per difetto dei necessari requisiti.

Art. 6.

Alle visite mediche ed agli esami i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità o altro documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato da una amministrazione dello Stato.

Art. 7.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio militare sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare della sede del comando militare territoriale nel cui territorio è dislocato il Corpo o distretto militare di residenza nonchè presso gli ospedali militari di Cagliari (per i residenti in Sardegna), Genova, Milano, Verona, Bologna e Bari.

La commissione per detta visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'ospedale (presidente) e da due ufficiali medici in servizio permanente (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la commissione di cui sopra sarà costituita da un ufficiale superiore medico in servizio permanente (presidente) delegato dal direttore dell'ospedale militare di Cagliari e da due ufficiali medici possibilmente in servizio permanente (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Il giudizio sarà comunicato agli interessati seduta stante e, in caso di accettazione, il relativo verbale sarà subito trasmesso al Ministero.

Per i concorrenti residenti all'estero, le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni designeranno per la visita due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale che deve essere vistato dalla predetta autorità.

Le visite di appello per gli aspiranti che non accettino il giudizio di non idoneità saranno praticate da apposite commissioni costituite presso le direzioni di sanità dei comandi militari territoriali e composte dal direttore di sanità del comando militare stesso (presidente) e da due ufficiali superiori medici

in servizio permanente (membri) esclusi quelli che eventualmente avessero fatto parte della prima commissione.

Per i concorrenti residenti in Sardegna la visita di appello dovrà essere praticata da una commissione medica presieduta dal direttore dell'ospedale militare di Cagliari.

Il giudizio di appello per i concorrenti residenti all'estero sarà devoluto ad apposita commissione nominata dal Ministero della difesa (Direzione generale della sanità militare).

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello o che ad essa abbiano rinunciato, saranno eliminati dal concorso.

In ogni caso il Ministero si riserva la facoltà di far sottoporre i candidati a visita medica presso il collegio medico legale.

Art. 8.

Con successivo decreto sarà provveduto alla costituzione della commissione giudicatrice che sarà composta:

dal generale medico, capo del servizio di sanità dell'Esercito, presidente;

da quattro ufficiali medici in servizio permanente di grado non inferiore a tenente colonnello, dei quali due liberi docenti, membri;

da due ufficiali medici in servizio permanente di grado non inferiore a tenente colonnello, dei quali uno libero docente, membri supplenti;

da un funzionario civile della carriera direttiva dell'amministrazione centrale della difesa-Esercito di qualifica non superiore a direttore di sezione, segretario senza diritto a voto.

Art. 9.

Per stabilire il voto da assegnare a ciascun candidato per i titoli di studio, scientifici e di carriera, ogni membro disporrà di 30 punti.

Non saranno ammessi alle prove di esame quei candidati che, nella valutazione dei titoli di studio, scientifici e di carriera, non avranno riportato una valutazione di almeno 18/30.

Ogni componente la commissione giudicatrice disporrà di 30 punti per ogni prova di esame (scritta, orale e pratiche) ed ai candidati sarà assegnato come punto di merito, in ogni singola prova, la media aritmetica, espressa in trentesimi, dei punti a questa attribuita.

Alla fine degli esami, le votazioni ottenute nelle quattro prove saranno sommate e la somma sarà divisa per quattro, per avere il punto di esame.

Al punto di esame è attribuito il coefficiente 5, al punto di valutazione dei titoli, il coefficiente 1.

Per stabilire il punto di graduatoria si moltiplicherà il punto di esame per il coefficiente 5, il prodotto ottenuto sarà sommato al punto di valutazione dei titoli e il risultato ottenuto da tale somma sarà diviso per 6.

Per ottenere l'idoneità al concorso sarà necessario che i candidati abbiano riportato in ciascuna prova di esame, una votazione non inferiore ai 18/30 e, come punto di graduatoria finale, una media non inferiore ai 21/30.

I candidati che in una prova di esame abbiano riportato una votazione inferiore ai 18/30 perderanno il diritto a sostenere le altre.

Art. 10.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) prova scritta di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica;

b) prova orale pratica di semeiotica e clinica medica;

c) prova orale e prova pratica di semeiotica e clinica chirurgica con nozioni di chirurgia d'urgenza;

d) prova orale di igiene con applicazione alle collettività militari.

In ciascuna delle due prove pratiche di clinica e semeiotica medica e chirurgica, il candidato su di un ammalato designato dalla commissione, esporrà e discuterà il giudizio diagnostico, prognostico e terapeutico e quelle ricerche di laboratorio adatte nel caso in esame per comprovare il giudizio diagnostico indicando per esser il rispettivo significato semeiologico.

I candidati debbono dar prova della loro capacità tecnica nel rilievo dei sintomi, delle conoscenze sul valore diagnostico dei dati semeiologici rilevati, della loro cultura in fisiologia e patologia in rapporto alle esigenze della pratica professionale ed infine della loro maturità nel giudizio prognostico e nelle indicazioni e prescrizioni terapeutiche.

Nella prova di chirurgia, il candidato dovrà dimostrare anche la sua capacità nella confezione di apparecchi ed in altre prestazioni (medicature, interventi di ambulatorio) con speciale riguardo alle prestazioni per soccorso d'urgenza.

Verranno altresì saggiate le cognizioni anatomiche del candidato per le esigenze dell'esercizio professionale.

Nei riguardi delle indicazioni operatorie il candidato verrà particolarmente interrogato sui criteri nello stabilirle, mentre per ciò che si riferisce alla tecnica operativa le interrogazioni saranno limitate alle nozioni che abbiano nella pratica una applicazione anche per parte dei medici generici e precisamente a quelle di pronto soccorso.

I punti ottenuti dal candidato nella prova pratica di clinica medica ed in quella di clinica chirurgica formeranno media, in un unico voto espresso in trentesimi, con quelli ottenuti nella corrispondente prova orale.

La prova scritta avrà luogo in Roma nel giorno che sarà fissato con successiva determinazione e che verrà comunicato agli interessati con lettera raccomandata.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento saranno osservate le disposizioni degli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove orali e quelle pratiche si svolgeranno anch'esse in Roma presso l'ospedale militare Celio.

I candidati che qualunque sia la causa, non si presentassero ad una prova saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dalle ulteriori prove di esame.

Art. 11.

I candidati che abbiano sostenuto con esito favorevole le prove pratiche ed orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito), entro il 15° giorno dalla data di tali prove, i sottoelencati documenti ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176:

a) i profughi dai territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza in carta bollata;

c) gli orfani dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli orfani;

d) gli orfani dei caduti per servizio il mod. 69-*ter* su carta bollata, rilasciato a nome del padre del concorrente dall'amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto;

e) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione modello 69 rilasciata in carta bollata dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del genitore del concorrente, oppure un certificato su carta bollata del sindaco del comune di residenza;

f) i figli dei mutilati o degli invalidi per servizio il modello 69-*ter* su carta bollata rilasciata a nome del padre della concorrente dall'amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità.

Art. 12.

La graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei sarà formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze di cui al precedente art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero della difesa (Direzione generale per gli

ufficiali dell'Esercito), a far pervenire direttamente entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta bollata:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato dal quale risulti che il candidato goda dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli ufficiali di complemento in servizio, i sottufficiali in servizio permanente ed i candidati che siano impiegati dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4).

Art. 13.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale e verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Giornale ufficiale.

Gli idonei che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso e che abbiano comprovato, a termini dell'articolo precedente, il possesso dei requisiti prescritti, saranno dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati tenenti in servizio permanente nel servizio sanitario, ruolo ufficiali medici, nell'ordine di graduatoria.

La data di anzianità assoluta nel grado di tenente medico in servizio permanente sarà corrispondente a quella di approvazione della graduatoria finale del concorso mentre l'anzianità relativa sarà determinata dal posto occupato in graduatoria.

Dopo la nomina gli ufficiali di cui sopra frequenteranno il corso applicativo previsto dalla tabella annessa alla legge 18 dicembre 1964, n 1414, presso la scuola di sanità militare di Firenze, superato il quale conseguiranno la promozione a capitano, con anzianità assoluta corrispondente alla data di approvazione della graduatoria del corso e con anzianità relativa secondo l'ordine della graduatoria stessa.

I tenenti che non superino il predetto corso saranno trasferiti nel ruolo di complemento e destinati ad organi del servizio sanitario, qualora non avessero ancora completato gli obblighi di leva e, comunque, per un periodo non inferiore ad un mese.

All'atto della nomina i vincitori del concorso per tenente medico in servizio permanente dovranno assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di almeno otto anni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *luglio* 1969
Registro n. 18 *Difesa, foglio n.* 376.

ALLEGATO 1
(articolo 3 del bando)

Modulo di domanda in carta legale

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - 1ª Divisione reclutamento - 2ª Sezione — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . . .) appartenente al (distretto militare o Corpo . . . .) residente a (1) . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . . n. . chiede di essere ammesso al concorso per la nomina a tenente in servizio permanente del servizio sanitario - ruolo ufficiali medici di cui al decreto ministeriale . . . . pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* . . . . . . del . . . . . .

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe o ammogliato con o senza prole o vedovo con o senza prole (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

di non aver riportato condanne penali (4);

di trovarsi nella seguente posizione militare (5).

Allega i seguenti documenti (6):

. . . . . ., addì . . . .

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Se ammogliato generalità della consorte e indirizzo della di lei famiglia di origine.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno gli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza.

(6) Quelli previsti dall'art. 4 del bando.

(7532)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per titoli ed esami a posti di preside negli istituti tecnici agrari, industriali, nautici, commerciali ivi compreso l'Istituto tecnico commerciale in lingua slovena.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sull'ordinamento dell'istruzione media;

Veduto il regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367, recante norme sullo stato dei presidi negli istituti medi;

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229, con cui furono approvate le tabelle delle classi di concorsi-esami di Stato negli istituti di istruzione media, classica e tecnica;

Veduto il regio decreto 11 febbraio 1941, n. 397, recante norme relative alla nomina dei presidi e dei direttori negli istituti e scuole di istruzione media tecnica;

Veduto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, recante norme sulla nomina dei capi di istituto;

Veduta la legge 19 luglio 1961, n. 1012, che disciplina le istituzioni scolastiche nella provincia di Gorizia e nel territorio di Trieste;

Veduta la legge 25 maggio 1962, n. 545, con cui sono stati determinati i requisiti di anzianità per la partecipazione ai concorsi a posti di preside;

Veduta la legge 14 novembre 1962, n. 1685, concernente le modalità di svolgimento dei suddetti concorsi;

Veduta la legge 11 dicembre 1962, n. 1700, recante norme sulla valutazione del servizio prestato dai professori dei ruoli speciali transitori passati nei ruoli ordinari;

Veduta la legge 19 dicembre 1967, n. 1230, che modifica l'articolo unico della legge 11 dicembre 1962, n. 1700;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, concernente il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firma;

Rilevata la disponibilità dei posti vacanti di preside negli istituti di istruzione tecnica richiamati nel dispositivo del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli ed esame a posti di preside negli istituti tecnici:

	Numero presidenze
Istituti tecnici commerciali e per geometri (una presidenza è riferita ad istituto tecnico commerciale con lingua d'insegnamento slovena)	74
Istituti tecnici industriali	55
Istituti tecnici nautici	10
Istituti tecnici agrari	12

Art. 2.

Istituti tecnici commerciali e per geometri

Sono ammessi a partecipare al concorso a posti di preside negli istituti tecnici commerciali e per geometri:

a) i professori ordinari negli istituti tecnici commerciali e per geometri provvisti di laurea, che abbiano almeno sette anni di servizio di ruolo ordinario, effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati;

b) i professori ordinari di:

lettere italiane, storia e geografia, matematica e disegno geometrico, lingua e letteratura straniera negli istituti tecnici nautici;

lettere italiane e storia, matematica, fisica, matematica e fisica, scienze naturali e geografia, lingua e letteratura straniera negli istituti tecnici industriali;

lettere italiane e storia, matematica e fisica negli istituti tecnici agrari;

che abbiano almeno sette anni di servizio di ruolo ordinario, effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati.

Sono ammessi, inoltre, a concorrere, limitatamente a un quinto dei posti messi a concorso:

a) i presidi delle scuole tecniche commerciali e i presidi di scuola media già appartenenti al soppresso ruolo delle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo commerciale, i quali abbiano almeno un quadriennio di anzianità come presidi di ruolo ed abbiano conseguito l'idoneità in pubblico concorso per una cattedra di istituto tecnico commerciale o di istituto tecnico per geometri;

b) i presidi di ruolo delle scuole tecniche commerciali che, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 29 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, dimostrino di essere stati in possesso alla data di entrata in vigore del decreto stesso, del requisito di promovibilità previsto dall'art. 8 del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1680.

Per il posto di preside dell'istituto tecnico commerciale in lingua slovena sono ammessi, ai sensi dell'art. 7 della legge 19 luglio 1967, n. 1012, citata nelle premesse, i candidati di lingua materna slovena che siano in possesso di tutti i requisiti di cui al precedente comma.

Art. 3.

Istituti tecnici industriali

Sono ammessi a partecipare al concorso a posti di preside negli istituti tecnici industriali:

a) i professori ordinari negli istituti tecnici industriali i quali siano provvisti di una delle lauree indicate al n. 2 della tabella annessa ed abbiano almeno sette anni di servizio di ruolo ordinario effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati;

b) i presidi di ruolo delle scuole tecniche industriali e i presidi di scuola media già appartenenti al soppresso ruolo delle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo industriale, i quali abbiano almeno un quadriennio di anzianità come presidi ed abbiano conseguito l'idoneità in pubblico concorso per una cattedra di materie tecniche negli istituti tecnici industriali;

c) i presidi di ruolo delle scuole tecniche industriali, che ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 29 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, dimostrino di essere stati in possesso, alla data di entrata in vigore del citato decreto, del requisito di promovibilità previsto dall'art. 8 del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1680.

Art. 4.

Istituti tecnici nautici

Sono ammessi a partecipare al concorso a posti di preside negli istituti tecnici nautici:

a) i professori ordinari negli istituti tecnici nautici, i quali siano provvisti di una delle lauree indicate al n. 3 della tabella annessa, ed abbiano almeno sette anni di servizio di ruolo ordinario effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati;

b) i presidi di scuola media già appartenenti al soppresso ruolo delle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo marinaro, i quali abbiano almeno un quadriennio di anzianità come preside e abbiano conseguito l'idoneità in pubblico concorso per una cattedra di materie tecniche negli istituti tecnici nautici.

Art. 5.

Istituti tecnici agrari

Sono ammessi a partecipare al concorso a posti di preside negli istituti tecnici agrari:

a) i professori ordinari negli istituti tecnici agrari, i quali siano provvisti di una delle lauree indicate al n. 4 della tabella annessa ed abbiano almeno sette anni di servizio di ruolo ordinario effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati;

b) i presidi di ruolo delle scuole tecniche agrarie e i presidi di scuola media già appartenenti al soppresso ruolo delle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo agrario i quali abbiano almeno un quadriennio di anzianità come presidi e abbiano conseguito l'idoneità in pubblico concorso per una cattedra di materie tecniche negli istituti tecnici agrari;

c) i presidi di ruolo delle scuole tecniche agrarie che, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 29 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629 dimostrino di essere stati in possesso all'atto dell'entrata in vigore del citato decreto, del requisito di promovibilità previsto dall'art. 8 del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1680.

Art. 6.

Particolari condizioni di ammissibilità e disposizioni comuni

I professori che, essendo in possesso dell'anzianità di servizio scolastico e della laurea prescritta per l'ammissione ai suddetti concorsi, appartengano ai ruoli di istituti diversi da quelli cui i concorsi medesimi si riferiscono, possono essere ammessi ai concorsi stessi, purchè si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) siano stati nominati nella cattedra attualmente occupata per effetto di concorso che dia adito anche alle cattedre degli istituti tecnici cui il presente concorso si riferisce ed abbiano, in conseguenza, conservato titolo al passaggio di cattedra (limitatamente ai tipi di istituti cui le predette cattedre si riferiscono);

b) abbiano fatto parte nel passato dei ruoli degli istituti tecnici ed abbiano, pertanto, conservato titolo alla restituzione ai ruoli dei predetti istituti (limitatamente ai tipi di istituti dei cui ruoli abbiano fatto parte).

Ai fini dell'ammissione ai concorsi indetti col presente decreto è valido il servizio prestato nei ruoli speciali transitori prima dell'immissione nei ruoli ordinari, ai sensi della legge 19 dicembre 1967, n. 1230, nonchè il servizio prestato in istituzioni scolastiche e culturali all'estero nei limiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215 (art. 25).

Art. 7.

Valutazione dei titoli e colloquio

Sono valutati, ai fini dei concorsi di cui al presente decreto, i seguenti titoli:

a) servizio effettivamente prestato nelle scuole statali;

b) titoli di studio e di cultura;

c) attività professionale (limitatamente ai concorsi a posti di preside negli istituti tecnici industriali e agrari).

A parità di merito sono valutati i titoli di partecipazione alla guerra e alla lotta per la liberazione.

L'esame consiste in un colloquio su argomenti attinenti alla scuola, con particolare riguardo al settore dell'istruzione tecnica e alle funzioni del capo d'istituto.

Art. 8.

Domande di ammissione - Documentazione - Termini

Le domande di ammissione in carta legale da L. 400 debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione tecnica, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Alle predette domande debbono essere allegati i seguenti documenti:

a) diploma di laurea, in originale o copia autentica, con l'indicazione del voto di laurea;

b) copia integrale dello stato di servizio, rilasciato dal competente provveditorato agli studi, recante l'indicazione delle qualifiche conseguite nell'ultimo decennio e l'attestazione dei periodi di servizio effettivamente prestati nelle scuole o istituti;

c) attestato da cui risulti il possesso del requisito di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del presente bando (per i professori che intendono partecipare anche per la presidenza dell'istituto tecnico commerciale con lingua d'insegnamento slovena);

d) tutti gli altri titoli documenti e pubblicazioni che i candidati intendano presentare nel proprio interesse.

Le pubblicazioni debbono essere presentate in tre copie.

Ogni concorrente deve unire alla domanda l'elenco, in duplice copia, in carta semplice, dei titoli, dei documenti, e delle pubblicazioni presentate, nonchè il curriculum degli studi compiuti e delle attività scolastiche e culturali svolte.

Coloro che intendono partecipare al concorso per la presidenza di più tipi di istituti elencati nell'annessa tabella devono presentare separate domande, facendo riferimento alla documentazione ed ai titoli allegati ad una di esse. Non è ammesso il riferimento a documenti e titoli presentati per altro concorso, anche se indetto dal Ministero della pubblica istruzione, ad eccezione dei concorsi a posti di preside negli istituti tecnici, per cui il riferimento è ammesso. Coloro che non avranno documentato il possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso saranno esclusi dal concorso medesimo.

I titoli di servizio, di studio e di cultura, di attività professionale ecc. non adeguatamente documentati, non saranno valutati.

Art. 9.

Nomina dei vincitori del concorso

I vincitori avranno diritto in ordine di graduatoria, alla scelta della sede, fra quelle che saranno disponibili all'atto del conferimento delle nomine, le quali sono subordinate al possesso in atto dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4, 5 e 6.

I vincitori che rinuncino o che non raggiungano la sede entro il termine loro assegnato saranno considerati decaduti da ogni diritto derivante dal concorso e non saranno ammessi a partecipare al concorso successivo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 giugno 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1969
Registro n. 60 Pubblica istruzione, foglio n. 232

TABELLA

LAUREE PRESCRITTE PER L'AMMISSIONE AI CONCORSI A POSTI DI PRESIDE

1. — Istituti tecnici commerciali e per geometri (compreso l'istituto tecnico commerciale con lingua d'insegnamento slovena)	Qualsiasi laurea.
2. — Istituti tecnici industriali	Tutte le lauree in ingegneria, laurea in chimica, in chimica e farmacia, in chimica industriale, in chimica tecnica, in fisica, in matematica e fisica, in architettura.
3. — Istituti tecnici nautici	Laurea in discipline nautiche, in ingegneria, in fisica, in matematica e fisica, in scienze fisiche e matematiche.
4. — Istituti tecnici agrari	Laurea in scienze agrarie, in scienze forestali o in zooiatria o in medicina veterinaria, o in chimica farmacia o in chimica industriale o in chimica tecnica o in ingegneria o in scienze naturali o in scienze naturali e fisiche o geografia o in scienze biologiche o in scienze geologiche o in ingegneria chimica.

(7465)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.